

## Artigianato

20 febbraio 2018

Albo delle imprese artigiane - Istituito con legge del 1956, l'Albo delle imprese artigiane è attualmente regolato dalla legge-quadro per l'artigianato (legge 8.8.1995 n. 443) e dalla Legge regionale n. 29 del 12 agosto 2015, che ha istituito presso la Camera di Commercio l'albo delle Imprese Artigiane.

L'iscrizione all'Albo, prima facoltativa, è dal 1985 obbligatoria per tutte le imprese che rientrano nella definizione di impresa artigiana; tale iscrizione comporta il riconoscimento della qualifica di impresa artigiana, condizione necessaria per la concessione delle agevolazioni previste a favore della categoria.

Le imprese artigiane iscritte all'Albo sono esentate dall'obbligo di iscrizione al R.I. (Registro delle Imprese); alla stessa vi provvede l'ufficio Artigianato procedendo alla "annotazione" (equivalente ad una iscrizione d'ufficio), nell'apposita sezione speciale del R.I.

La natura di impresa artigiana, dalla quale discende il diritto-dovere di iscrizione all'Albo, deriva da un concorso di requisiti, così sintetizzabili:

avere quale scopo prevalente l'esercizio di una attività volta alla produzione di beni o prestazione di servizi (con l'esclusione delle attività agricole, di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione dei beni, di somministrazione di alimenti o bevande)

essere esercitata personalmente dal titolare o dalla maggioranza dei soci, che ne assumono la piena responsabilità con tutti gli oneri e i rischi e vi svolgono in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale

rientrare nei limiti dimensionali previsti dall'art. 4 della legge 443/1985, che variano anche sensibilmente rispetto al tipo di attività esercitata.

Ai fini dell'avvio dell'attività di impresa artigiana il legale rappresentante dell'impresa presenta alla Camera di Commercio nel cui territorio è ubicata la sede operativa principale dell'impresa, una dichiarazione attestante il possesso dei relativi requisiti mediante la comunicazione unica per la nascita dell'impresa (art.9 D.L. 31.01.2007 n.7) corredata da apposita segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) contenente le dichiarazioni specifiche relative all'iscrizione/modifica/cancellazione del requisito di "impresa artigiana". Il contenuto della scia artigiana è definito dalle circolari ministeriali e contenuto nella apposita modulistica telematica per l'iscrizione al Registro Imprese.

La comunicazione attesta il possesso dei requisiti e determina l'iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane con decorrenza dalla data di presentazione della comunicazione stessa nonché l'annotazione con la qualifica "artigiana" nella Sezione speciale del Registro delle Imprese, sussistendo tutti i presupposti di legge.

La Camera di Commercio può disporre accertamenti e controlli e adotta gli eventuali provvedimenti avvalendosi dell'attività istruttoria dei Comuni.

Analoga procedura è seguita per le modificazioni e le cessazioni.

L'iscrizione all'Albo delle imprese artigiane comporta, per l'imprenditore artigiano, l'obbligo dell'iscrizione negli elenchi degli assicurati ai fini previdenziali; tale iscrizione avviene mediante la trasmissione d'ufficio all'I.N.P.S. telematica dei dati dell'impresa, che consentono all'Istituto previdenziale l'emissione dei bollettini di pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali.

Negli elenchi degli assicurati vengono iscritti, su domanda del titolare, anche gli eventuali familiari coadiutori, ovvero i parenti e gli affini entro il terzo grado che abitualmente collaborano con il titolare nell'esercizio della impresa artigiana.

Attività per le quali sono previsti i requisiti professionali in capo ai responsabili tecnici e/o preposti alla gestione tecnica

È subordinato a SCIA (Segnalazione certificata di inizio attività) l'esercizio delle seguenti attività:

attività di installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione di impianti di cui al D.M. n. 37/2008;

attività di autoriparazione di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 122 e successive modificazioni.

#### INFORMAZIONE SU ATTIVITA' DI MECCATRONICA

La Legge n.205 del 27.12.2017 (legge di stabilità 2018) con l'art.1 comma 1132 ha prorogato al 4.1.2023 il termine per l'iscrizione nella sezione della MECCATRONICA da parte delle Imprese già iscritte al Registro Imprese o all'Albo delle Imprese Artigiane per una sola delle attività di meccanica, motoristica, elettrauto.

#### Contatti

Marcella Milo - Responsabile Ufficio Artigianato

0835 338434

marcella.milo@mt.camcom.it

Lucia Cristalli

0835 338433

lucia.cristalli@mt.camcom.it

Anna Chiara Lapolla

0835 338434

anna.lapolla@mt.camcom.it

Francesca Bertoldo

0835 338434

francesca.bertoldo@mt.camcom.it

Bruna Corazza

0835 338434

bruna.corazza@mt.camcom.it